


Il tempo della prestazione di lavoro



Lezioni 18-19
del corso di Istituzioni
di diritto del lavoro
a cura del prof. Pietro Ichino
Università degli Studi
di Milano
2019

Il tempo dei contadini e il tempo degli operai

 Prima della rivoluzione industriale, l'unica forma di limitazione del tempo di lavoro era il divieto di lavoro festivo

- la polemica di Ludovico MURATORI contro il numero eccessivo di giorni festivi (e la sottostante speculazione)
- il divieto del lavoro domenicale per donne e fanciulli del 1902, poi generalizzato nel 1907

Le due accezioni fondamentali della nozione di "tempo" che assumono rilievo per il lavoro nell'industria

 l'accezione dimensionale: durata, estensione temporale (precisamente per quanto tempo)





l'accezione ordinale:
 distribuzione, collocazione
 temporale (quando nell'arco del giorno
 e della settimana)

LE DUE CORRISPONDENTI NOZIONI DI VINCOLO D'ORARIO

1919-23: la prima limitazione generale dell'estensione temporale del lavoro

Il compromesso storico delle «otto ore»: un patto non soltanto sull'estensione, ma anche sulla collocazione

temporale precisa del lavoro nell'azienda industriale

- la Convenzione OIL n. 1/1919
- i contratti del 1919-20
- l'occupazione delle fabbriche: la promessa di Giolitti
- il RDL n.692/1923 e le sue vicende nei decenni seg.
- gli artt. 2107-2109 c.c. e l'art. 36 Cost.
- la lunga inerzia leg. successiva, fino a fine secolo...
- ... mentre la contrattazione (1972) conquista le 40 ore

Lavorare meno per lavorare tutti?

- L'esperimento in Francia del 1981-82:
 - riduzione da 40 a 39 ore settimanali: -2,5%
- Effetti rilevati dalla Commissione governativa:
 - compensazione retributiva media: 30% della retr.
 perduta
 - aumento della produttività oraria dellavoro: +4,4%
 (nel corso dell'81 era stato del +1%)
 - stima dei posti di lavoro creati o licenz. evitati:
 68.000, pari al +0,3% su popolaz. attiva di 22,6 mln



La spiegazione dell'insuccesso



Dal lato dell'offerta (forza-lavoro disoccupata)

- difetto di informazione
- difetto di attitudine
 professionale specifica
- difetto di mobilità

Dal lato della domanda

- difficoltà organizzative
- recupero produttività
- lavoro straordinario
- difficoltà e costi di reperimento e adde-stramento dei lavoratori idonei

Fonte: Commissariat Général du Plan, *Les enseignements des modèles macroéconomiques sur la réduction de la durée du travail*, Paris, Doc. Française, 1984, pp. 277-281

I lavori preparatori di Bruxelles e gli interventi di *hard* e *soft law*

- Il gruppo di studio sul «lav. meno per lav. tutti», attivato alla fine degli anni '80, e il suo rapporto
- La direttiva UE n. 104/1993 viene quindi emanata solo in funzione della tutela della salute (in Italia resterà inattuata per 10 anni)



- La raccomandazione Rocard approvata dal Parl. UE (1996): l'incentivo economico allo short full time
- La dir. UE n. 88/2003 sostituisce la n. 104/93, accentuandone le scelte fondamentali

La direttiva europea n. 104/1993 ora sostituita dalla n. 88/2003

- Limitazione della durata settimanale del lavoro (art. 6): 48 ore complessive (orario normale più eventuale straordinario) come media su 4 mesi (art. 16/2), estensibili a 6 mesi ad opera della legge nazionale e a 12 mesi ad opera della contrattazione collettiva (art. 17/4)
- riposo giornaliero: almeno 11 ore (art. 3), derogabili per particolari settori (art. 17); pausa per or. giorn. >6 ore
- riposo settimanale: 24 ore + le 11 ore giornaliere, salve particolari esigenze oggettive (art. 5); norma derogabile mediante contr. collettivi e per particolari settori (art. 17)
- **ferie annuali**: 4 settimane retribuite (art. 7); il diritto spetta, in proporzione, anche nel contratto a termine infra-annuale (C. Giust., *Bectu*, 26.6.2001)
- la possibilità di opting-out individuale (la ⁸ dir. n. 88/2003 ne detta nuova disciplina)

Le direttive UE n. 104/1993 e 88/2003 segue - Il lavoro notturno



- È lavoratore notturno chi svolge normalmente o nella parte di anno stabilita dalla legge nazionale – almeno 3 ore di lavoro nel periodo "notturno"
- la legislazione nazionale deve indicare come lavoro notturno un periodo di 7 ore che comprenda l'intervallo tra le 24 e le 5 (art. 2/3)
- orario "normale" massimo di 8 ore medie entro 24
- visite mediche periodiche gratuite
- ritorno al lav. diurno in caso di disturbo (artt. 8-11)

L'attuazione in Italia, tardiva ma precisa: linee essenziali del d.lgs. n. 66/2003

- Ratio della nuova norma: interferire il meno possibile nel mercato (collettivo e individuale) del tempo di lavoro
- si conserva la distinzione tra "orario normale" e
 "straordinario", ma questo viene svuotato di contenuto norm.
- resta inderogabile soltanto il limite massimo complessivo; disponibile il limite della durata normale



- ampi rinvii alla contrattazione collettiva di ogni livello (anche deroga in peius, salvo il limite generale)
- non si apre però lo spazio concesso dalla Direttiva per la derogabilità dei limiti al livello individuale


Il campo di applicazione della nuova disciplina

- il decreto attua anche la direttiva n. 34/2000, che ha esteso l'applicazione della direttiva n. 104/93 a settori esclusi
- la nuova disc. riguarda tutti i settori, pubblici e privati, esclusi:
 - personale della scuola (d.lgs. n. 297/1994)
 - personale di volo dell'aviazione civile
- gente del mare (direttiva n. 63/1999)

- pubblica sicurezza
- forze armate
- protezione civile e Vigili del Fuoco
- strutture giudiziarie e penitenz.



- i dirigenti e i lavoratori che determinano autonomamente il proprio tempo di lav.
- i lavoratori a domicilio e lavoratori «a distanza»
- la « manodopera familiare», cioè i collab. domestici
- i «collaboratori liturgici», cioè i sagrestani
- la disciplina generale ora si applica invece anche agli apprendisti maggiorenni (art. 2, c. 4°)



La nozione di "orario di lavoro"

- Orario di lavoro: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" (art. 1, c. 2°, lett. a, è la definiz. contenuta nella direttiva)
 - la Corte di Giustizia opta per l'interpretazione più rigorista: basta che il lavoratore sia a disposizione nel luogo di lavoro (sentenza Simap, 2000)
- ... tuttavia, "rimangono non computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata (art. 8, c. 3°)":



- pause e riposi > 10 min.
- il "tempo impiegato per recarsi al lavoro"
- il c.d. "tempo tuta"
- e neppure (opinione prevalente) la mera "reperibilità"
- i c.d. lavori discontinui e di attesa e custodia sono esclusi solo dal limite dell'orario normale (art. 16/d), ma non dal limite dell'orario massimo (perché ignorati dalle direttive UE), né dalla disciplina della collocazione temporale del lavoro (riposi e lavoro notturno)

L'orario normale (art. 3)

• La legge it. conserva la distinzione tra orario normale (che resta di 40 ore sett. (art. 3, c. 1°) e straordinario:



- i contr. collettivi possono "riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all'anno" (art. 3, c. 2°: c.d. annualizzazione dell'orario)
- possono stabilire una durata normale minore (art. 3, 2° c.) "ai fini contrattuali": restando cioè sovrani nella disciplina del lavoro in più
- possono stabilire una durata normale giornaliera
- l'art. 16 dispone 14 casi nei quali non si applica la disciplina dell'orario normale; ma in questi casi (non previsti dalla direttiva) si applica la parte della nuova disciplina relativa all'orario massimo e ai riposi

L'orario massimo (art. 4)

- Limite di massimo settimanale (normale + straord.) di 48 ore, riferito a durata media nell'arco di 4 mesi (art. 4, 2° c.), estensibili a 6 con decr. min. (art. 17, c. 2)
- il periodo di riferimento può essere esteso dai contratti collettivi (anche aziendali):
 - fino a 6 mesi senza motivazione
 - fino a 12 mesi per ragioni specifiche



 nel periodo di riferimento, ovviamente, non sono compresi i periodi di ferie e di malattia (art. 6, 1° c.)

La soppressione dell'orario massimo giornaliero

Non è più previsto un orario massimo giornaliero

non si può ritenere che vi sia un limite massimo

"indiretto" di (24 – 11 =) 13 ore



 ratio della nuova disciplina: non è una singola giornata di lavoro lunga che pregiudica la salute

- la questione di costituzionalità a questo proposito (art. 36 Cost., c. 2)...
- ... e la sua probabile soluzione in senso positivo

Il lavoro straordinario (artt. 5-6)

- limiti legali sul piano quantitativo:
 - non deve superare l'orario massimo complessivo (48 h. sett.)



- "deve essere contenuto" (art. 5, c. 1°)
- (ma non si computa il l. s. con riposo compens.: art. 6, c. 2)
- la legge lascia l'autonomia collettiva (di qualsiasi livello) libera di ampliare la nozione di lavoro straordinario "ai fini contrattuali"...
- ... e di regolare l'eventuale maggiorazione retributiva
 - non è più prevista una maggiorazione retributiva minima legale
 - non è più dovuta la contribuzione aggiuntiva come prima del 2003

Il lavoro straordinario (segue)

Di regola non può essere imposto: deve essere



- previsto da contratto collettivo, oppure
- basato su accordo individuale (art. 5, c. 3)

- può essere imposto unilateralmente soltanto (c. 4):
 - in caso di esigenze tecnico-produttive eccezionali
 - in caso di forza maggiore
 - per eventi particolari (mostre, fiere, ecc.)

Riposi e pause Il riposo giornaliero (artt. 7-8)

Fra una prestazione giornaliera
e la successiva devono intercorrere
almeno 11 ore consecutive (art. 7)



- Pausa di almeno 10 minuti, quando
 l'orario giornaliero supera le 6 ore (art. 8, c. 1 e 2)
- ampia derogabilità in sede collettiva (di qualsiasi livello), o in sede amministrativa, della disciplina del riposo giornaliero e delle pause (art. 17, c. 1 e 2)



Riposi e pause

Il riposo settimanale (art. 9)

- 24 ore consecutive (+ 11) "ogni sette giorni" (art. 9, c. 1), salve eccezioni (c. 2, lett. a, b, c) e salva la possibilità di deroga in sede collettiva (lett. d)...
- ... "di regola in coincidenza con la domenica" (art. 9, c. 1), salve numerose deroghe (c. 3) e tutte le eccezioni già previste dalla legge n.370/1934 (c. 4)
- La questione «calda» dell'apertura domenicale riguarda la disc. amministr. degli esercizi comm.



Riposi e pause

Il riposo annuale: le ferie (art. 10)

- Durata minima: 4 settimane all'anno (art. 10, c. 1)
- è l'unica regola che non soffre né eccezioni né deroghe!
- il divieto di monetizzazione delle ferie (c. 2°)
- resta in vigore l'art. 2109 c.c. per ciò che riguarda la determinazione del periodo di godimento (contemperamento degli interessi)



Lavoro a tempo parziale: la direttiva UE n. 81/1997

- La direttiva impone:
- la volontarietà: il part-time non può essere imposto in corso di rapporto:
- divieto di licenziamento nel caso di rifiuto, salva obbiettiva necessità az.
- Il diritto di informazione dei lav. sulle possibilità in azienda di passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa
- la parità di trattamento tra lavoratori part-time e full time:
 proporzionamento della retribuzione e dei contributi previdenziali
- In Italia la direttiva viene recepita nel 2000; oggi la materia è disciplinata dal d.lgs. n. 81/2015, artt. 4-12
 - diritto di precedenza nel ritorno al tempo pieno: deve essere prevista dal contratto individuale
 - diritto di precedenza nel passaggio al part-time rispetto a nuove assunzioni

Lavoro a tempo parziale (segue): il d.lgs. n. 81/2015, artt. 4-12

- Il lav. a t. p. deve essere pattuito in forma scritta con indicazione precisa dell'estensione e della collocazione temporale della prestazione (art. 5)
- il lavoro supplementare: (art. 6, c. 1-2)
 - è ammesso anche se non previsto da contratto collettivo, ma non >25%; il lavoratore può rifiutare per motivi personali
 - è retribuito con maggiorazione ≥15%
- sono ammesse clausole di variabilità della collocazione ed estensione temporale del lavoro, se previste dal contr. coll., oppure se stipulate davanti a Commissione di certificaz. (c. 4-6)
 - diritto a un preavviso ≥2 giorni




Lo scambio di flessibilità tra le parti

	ELASTICITÀ DELL' <mark>ESTENSIONE</mark> TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE	FLESSIBILITÀ DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE
Nell'interesse del datore di lavoro	 Lavoro straordinario senza riposo compensativo Cassa integrazione guadagni Prepensionamento Clausola di kapovaz (variabilità dell'estensione secondo le necessità aziendali) 	 Lavoro straordinario con riposo compensativo Sospensione breve con «recupero» Nel part-time: clausole di orario flessibile in funzione delle esigenze dell'impresa
Nell'interesse del prestatore	Sospensioni o riduzioni d'orario per malattia, p/maternità, attività sindacali, studio, ecc. Job-sharing	Flexi-time (orario flessibile in funzione delle esigenze del lavoratore) (contitolarità
	solidale in capo	•
	Part-time reversibile	Periodi sabbatici
	• Elasticità dell'età pensionabile a discrezione del lavoratore	(con corrispondente elevazione dell'età pensionabile) 23

Le frontiere più recenti della flessibilità e dell'elasticità

- Il *flexi-time*: discrezionalità più o meno ampia della persona nella collocazione temp. del proprio lavoro
 - è oggetto per lo più di acc. individuali o aziendali
- Il *Kapovaz*:(*Kapazitätorientierte Variable Arbeitszeit*): estensione temporale secondo le esigenze dell'impresa
 - vi si può ricondurre il lavoro intermittente (d.lgs. n. 81/15, artt. 13-18): solo sotto i 24 anni o sopra i 55, e con molti altri vincoli
- Il Job sharing: contitolarità solidale della prestazione in capo a due persone
 - riconosciuto da una circolare min. nel '97, poi nella legge Biagi, sacrificato nel d.lgs. n. 81/2015 per motivi politici
 - notevolmente diffuso negli USA, da noi non ha attecchito
 - non è comunque vietato: lo dimostra la circolare del '97





Grazie per la vostra attenzione



Sul tema di questa lezione v. anche P. Ichino – L. Valente, L'orario di lavoro e i riposi Art. 2107-2109, ne Il Codice Civile - Commentario Giuffrè, 2012

Questa presentazione si può scaricare dal sito <u>www.pietroichino.it</u>, nella sezione *Slides*